

i codici **Espl**icati® MINOR

# **CODICE CIVILE ESPLICATO**

**CON COMMENTO ESSENZIALE  
ARTICOLO PER ARTICOLO  
E SCHEMI A LETTURA GUIDATA**

---

**LEGGI COMPLEMENTARI**

EDIZIONI GIURIDICHE  
**SIMONE**<sup>®</sup>  
dal 1968  
Gruppo Editoriale **Simone**

**XVIII EDIZIONE  
2019**

## TUTTI I DIRITTI RISERVATI

*Vieta la riproduzione anche parziale*

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone S.r.l.  
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

### AVVERTENZE

- Con riferimento alla **Riforma della filiazione**, per le norme non espressamente modificate nella consultazione del Volume si tenga presente che:
  - nel *Codice civile* le parole *figli legittimi* e *figli naturali*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parola *figli*;
  - nella *Legislazione vigente*:
    - la parola *potestà*, riferita alla potestà genitoriale, e le parole *potestà genitoriale*, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: *responsabilità genitoriale*;
    - le parole *figli legittimi* o *figlio legittimo*, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: *figli nati nel matrimonio* o *figlio nato nel matrimonio*;
    - le parole *figli naturali* o *figlio naturale*, ovvero *figli adulterini* o *figlio adulterino*, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: *figli nati fuori del matrimonio* o *figlio nato fuori del matrimonio*;
    - le parole *figli legittimati*, *figlio legittimato*, *legittimato*, *legittimati*, ovunque presenti, sono soppresse.
- Per le **Unioni civili** la L. 76/2016, art. 1, c. 20 dispone che «al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al *matrimonio* e le disposizioni contenenti le parole «*coniuge*», «*coniugi*» o *termini equivalenti*, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle *parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*»; la disposizione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente ed alle disposizioni di cui alla L. 184/1983 in materia di adozione.

*Direzione e coordinamento redazionale dott. Rossana Petrucci*

*Revisione e aggiornamento del testo a cura  
della dott. Maria Francesca Mazzitelli*

*L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione,  
non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze*

Finito di stampare nel mese di gennaio 2019  
da «MultiMedia» V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano (NA)  
per conto della SIMONE S.r.l. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

*Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: [www.simone.it](http://www.simone.it)  
ove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati*

*Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno*

## PREMESSA

La collana dei codici *Esplicati Minor* costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.

In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi *annotazioni esplicative* che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, sono riportati in appendice una serie di *Schemi a lettura guidata*, sui principali argomenti e istituti, che seguono l'ordine sistematico tradizionale; in particolare, a fronte di una pagina di schema, vengono presentate le definizioni delle «*parole-chiave*» di ciascuno schema.

Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica che, grazie al formato pratico e maneggevole, può essere d'ausilio anche nelle aule giudiziarie.

Un'accurata selezione di norme speciali: *Adozione, Consumatore, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Riforma della magistratura onoraria* (con il d.lgs. 116/2017, sono state, tra l'altro, previste modifiche al corpo del codice civile, in vigore però tra il 2021 e il 2025), *Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze*, infine, completa e arricchisce il volume.

Un ampio corredo di indici: *sistematico, analitico-alfabetico e cronologico* completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.

## ABBREVIAZIONI

App.	=	appendice
art.	=	articolo
art. un.	=	articolo unico
artt.	=	articoli
c.	=	comma
c.c.	=	codice civile
c.d.s.	=	codice della strada
cf.	=	confronta
c. nav.	=	codice della navigazione
c.p.	=	codice penale
c.p.c.	=	codice di procedura civile
c.p.p.	=	codice di procedura penale
cpv.	=	capoverso
conv. in l.	=	convertito in legge
Corte cost.	=	Corte costituzionale
Cost.	=	Costituzione della Repubblica
d.gen.	=	disposizioni sulla legge in generale
disp.att.	=	disposizioni di attuazione
disp. trans.	=	disposizioni transitorie
d.l.	=	decreto legge
d.lgs.	=	decreto legislativo
d.lgs.C.p.S.	=	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d.lgs.lgt.	=	decreto legislativo luogotenenziale
d.lgt.	=	decreto luogotenenziale
d.m.	=	decreto ministeriale
d.P.C.M.	=	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
d.P.R.	=	decreto del Presidente della Repubblica
l.	=	legge
l. adoz.	=	legge adozioni (l. 4-5-1983, n. 184)
l. ass.	=	legge assegni (r.d. 21-12-1933, n. 1736)
l. camb.	=	legge cambiaria (r.d. 14-12-1933, n. 1669)
l. cost.	=	legge costituzionale
l.f.	=	legge fallimentare (r.d. 16-3-1942, n. 267)
lett.	=	lettera
n.	=	numero
nn.	=	numeri
r.d.	=	regio decreto
r.d.l.	=	regio decreto-legge
r.d.lgs.	=	regio decreto legislativo
reg.	=	regolamento
sent.	=	sentenza
t.u.	=	testo unico
u.c.	=	ultimo comma
v.	=	vedi

## SCHEMA DELL'OPERA

	<i>Pag.</i>
<b>Costituzione della Repubblica italiana .....</b>	<b>23</b>
<b>DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO</b>	
<b>L. 31 maggio 1995, n. 218. — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.....</b>	<b>57</b>
<b>CODICE CIVILE</b>	
<b>E DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE</b>	
<b>R.D. 16 marzo 1942, n. 262. — Disposizioni sulla legge in generale .....</b>	<b>77</b>
<b>LIBRO PRIMO</b>	
<b>DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA</b>	
<b>TITOLO I - Delle persone fisiche .....</b>	<b>81</b>
» <b>II - Delle persone giuridiche .....</b>	<b>85</b>
<b>CAPO I - Disposizioni generali .....</b>	<b>85</b>
» <b>II - Delle associazioni e delle fondazioni .....</b>	<b>86</b>
» <b>III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati .....</b>	<b>94</b>
<b>TITOLO III - Del domicilio e della residenza .....</b>	<b>96</b>
» <b>IV - Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta ...</b>	<b>98</b>
<b>CAPO I - Dell'assenza .....</b>	<b>98</b>
» <b>II - Della dichiarazione di morte presunta .....</b>	<b>101</b>
» <b>III - Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta .....</b>	<b>105</b>
<b>TITOLO V - Della parentela e dell'affinità .....</b>	<b>106</b>
» <b>VI - Del matrimonio .....</b>	<b>108</b>
<b>CAPO I - Della promessa di matrimonio .....</b>	<b>108</b>
» <b>II - Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato .....</b>	<b>109</b>
» <b>III - Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile .....</b>	<b>110</b>
<b>Sezione I - Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio .....</b>	<b>110</b>
» <b>II - Delle formalità preliminari del matrimonio .....</b>	<b>114</b>
» <b>III - Delle opposizioni al matrimonio .....</b>	<b>117</b>
» <b>IV - Della celebrazione del matrimonio .....</b>	<b>118</b>
» <b>V - Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato .....</b>	<b>121</b>
» <b>VI - Della nullità del matrimonio .....</b>	<b>122</b>
» <b>VII - Delle prove della celebrazione del matrimonio .....</b>	<b>128</b>
» <b>VIII - Disposizioni penali .....</b>	<b>129</b>

Pag.

CAPO	IV	- Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio .....	131
»	V	- Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi .....	135
»	VI	- Del regime patrimoniale della famiglia .....	142
Sezione I		- Disposizioni generali .....	142
»	II	- Del fondo patrimoniale .....	145
»	III	- Della comunione legale .....	147
»	IV	- Della comunione convenzionale .....	154
»	V	- Del regime di separazione dei beni .....	155
»	VI	- Dell'impresa familiare .....	156
TITOLO	VII	- <b>Dello stato di figlio</b> .....	158
CAPO	I	- Della presunzione di paternità .....	159
[Sezione I		- Dello stato di figlio legittimo].....	159
CAPO	II	- Delle prove della filiazione .....	161
»	III	- Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio.....	166
[CAPO	II	- Della filiazione naturale e della legittimazione].....	170
[Sezione I		- Della filiazione naturale].....	171
CAPO	IV	- Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio .....	171
»	V	- Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità .....	180
[Sezione II		- Della legittimazione dei figli naturali].....	184
TITOLO	VIII	- <b>Dell'adozione di persone maggiori di età</b> .....	187
CAPO	I	- Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti ...	188
»	II	- Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età .....	193
»	III	- Dell'adozione speciale .....	194
TITOLO	IX	- <b>Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio</b> .....	194
CAPO	I	- Dei diritti e doveri del figlio .....	195
»	II	- Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio .....	207
TITOLO	IXBIS	- <b>Ordini di protezione contro gli abusi familiari</b> .....	211
»	X	- <b>Della tutela e dell'emancipazione</b> .....	212
CAPO	I	- Della tutela dei minori .....	213
Sezione I		- Del giudice tutelare .....	213
»	II	- Del tutore e del protutore .....	214
»	III	- Dell'esercizio della tutela .....	218
»	IV	- Della cessazione del tutore dall'ufficio .....	224
»	V	- Del rendimento del conto finale .....	225
CAPO	II	- Dell'emancipazione .....	226
TITOLO	XI	- <b>Dell'affiliazione e dell'affidamento</b> .....	229
»	XII	- <b>Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia</b> .....	231
CAPO	I	- Dell'amministrazione di sostegno .....	232
»	II	- Dell'interdizione, della incapacitazione e della incapacità naturale .....	237

TITOLO XIII	- <b>Degli alimenti</b> .....	243
» XIV	- <b>Degli atti dello stato civile</b> .....	248

## LIBRO SECONDO DELLE SUCCESSIONI

TITOLO I	- <b>Disposizioni generali sulle successioni</b> .....	251
CAPO I	- <i>Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità</i> .....	252
» II	- <i>Della capacità di succedere</i> .....	253
» III	- <i>Dell'indegnità</i> .....	254
» IV	- <i>Della rappresentazione</i> .....	256
» V	- <i>Dell'accettazione dell'eredità</i> .....	257
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> .....	257
» II	- <i>Del beneficio d'inventario</i> .....	261
CAPO VI	- <i>Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede</i> ...	269
» VII	- <i>Della rinuncia all'eredità</i> .....	271
» VIII	- <i>Dell'eredità giacente</i> .....	273
» IX	- <i>Della petizione di eredità</i> .....	274
» X	- <i>Dei legittimari</i> .....	276
Sezione I	- <i>Dei diritti riservati ai legittimari</i> .....	276
» II	- <i>Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari</i> ..	281
TITOLO II	- <b>Delle successioni legittime</b> .....	285
CAPO I	- <i>Della successione dei parenti</i> .....	286
» II	- <i>Della successione del coniuge</i> .....	290
» III	- <i>Della successione dello Stato</i> .....	291
TITOLO III	- <b>Delle successioni testamentarie</b> .....	292
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> .....	292
» II	- <i>Della capacità di disporre per testamento</i> .....	294
» III	- <i>Della capacità di ricevere per testamento</i> .....	295
» IV	- <i>Della forma dei testamenti</i> .....	297
Sezione I	- <i>Dei testamenti ordinari</i> .....	297
» II	- <i>Dei testamenti speciali</i> .....	300
» III	- <i>Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti</i> .....	303
CAPO V	- <i>Dell'istituzione di erede e dei legati</i> .....	304
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> .....	304
» II	- <i>Delle disposizioni condizionali, a termine e modali</i> .....	307
» III	- <i>Dei legati</i> .....	311
» IV	- <i>Del diritto di accrescimento</i> .....	316
» V	- <i>Della revocazione delle disposizioni testamentarie</i> .....	317
CAPO VI	- <i>Delle sostituzioni</i> .....	320
Sezione I	- <i>Della sostituzione ordinaria</i> .....	320
» II	- <i>Della sostituzione fedecommissaria</i> .....	321
CAPO VII	- <b>Degli esecutori testamentari</b> .....	323
TITOLO IV	- <b>Della divisione</b> .....	326
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> .....	326
» II	- <i>Della collazione</i> .....	332

Pag.

CAPO	III	- Del pagamento dei debiti .....	336
»	IV	- Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote ...	337
»	V	- Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione ...	338
»	V <sup>BIS</sup>	- Del patto di famiglia .....	339
TITOLO	V	- <b>Delle donazioni</b> .....	342
CAPO	I	- Disposizioni generali .....	342
»	II	- Della capacità di disporre e di ricevere per donazione .....	343
»	III	- Della forma e degli effetti della donazione .....	345
»	IV	- Della revocazione delle donazioni .....	350

### LIBRO TERZO DELLA PROPRIETÀ

TITOLO	I	- <b>Dei beni</b> .....	353
CAPO	I	- Dei beni in generale .....	353
Sezione	I	- Dei beni nell'ordine corporativo .....	353
»	II	- Dei beni immobili e mobili .....	353
»	III	- Dei frutti .....	356
CAPO	II	- Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici .....	356
TITOLO	II	- <b>Della proprietà</b> .....	360
CAPO	I	- Disposizioni generali .....	360
»	II	- Della proprietà fondiaria .....	363
Sezione	I	- Disposizioni generali .....	363
»	II	- Del riordinamento della proprietà rurale .....	365
»	III	- Della bonifica integrale .....	367
»	IV	- Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali .....	369
»	V	- Della proprietà edilizia .....	370
»	VI	- Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi .....	371
»	VII	- Delle luci e delle vedute .....	378
»	VIII	- Dello stillicidio .....	379
»	IX	- Delle acque .....	380
CAPO	III	- Dei modi di acquisto della proprietà .....	383
Sezione	I	- Dell'occupazione e dell'invenzione .....	383
»	II	- Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione .....	385
CAPO	IV	- Delle azioni a difesa della proprietà .....	389
TITOLO	III	- <b>Della superficie</b> .....	390
»	IV	- Dell'enfiteusi .....	392
»	V	- Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione .....	396
CAPO	I	- Dell'usufrutto .....	396
Sezione	I	- Disposizioni generali .....	396
»	II	- Dei diritti nascenti dall'usufrutto .....	397
»	III	- Degli obblighi nascenti dall'usufrutto .....	400
»	IV	- Estinzione e modificazioni dell'usufrutto .....	404
CAPO	II	- Dell'uso e dell'abitazione .....	405



	<i>Pag.</i>
TITOLO VI	- <b>Delle servitù prediali</b> ..... 406
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 407
» II	- <i>Delle servitù coattive</i> ..... 408
Sezione I	- <i>Dell'acquedotto e dello scarico coattivo</i> ..... 408
» II	- <i>Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa</i> ..... 411
» III	- <i>Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo</i> ..... 412
» IV	- <i>Del passaggio coattivo</i> ..... 412
» V	- <i>Dell'elettrodotta coattiva e del passaggio coattivo di linee teleferiche</i> ..... 414
CAPO III	- <i>Delle servitù volontarie</i> ..... 414
» IV	- <i>Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia</i> ..... 415
» V	- <i>Dell'esercizio delle servitù</i> ..... 416
» VI	- <i>Dell'estinzione delle servitù</i> ..... 418
» VII	- <i>Delle azioni a difesa delle servitù</i> ..... 420
» VIII	- <i>Di alcune servitù in materia di acque</i> ..... 420
Sezione I	- <i>Della servitù di presa o di derivazione di acqua</i> ..... 420
» II	- <i>Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua</i> ..... 423
TITOLO VII	- <b>Della comunione</b> ..... 424
CAPO I	- <i>Della comunione in generale</i> ..... 424
» II	- <i>Del condominio negli edifici</i> ..... 429
TITOLO VIII	- <b>Del possesso</b> ..... 449
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 449
» II	- <i>Degli effetti del possesso</i> ..... 451
Sezione I	- <i>Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa</i> ..... 451
» II	- <i>Del possesso di buona fede di beni mobili</i> ..... 452
» III	- <i>Dell'usucapione</i> ..... 453
CAPO III	- <i>Delle azioni a difesa del possesso</i> ..... 456
TITOLO IX	- <b>Della denuncia di nuova opera e di danno temuto</b> ..... 458

#### LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I	- <b>Delle obbligazioni in generale</b> ..... 459
CAPO I	- <i>Disposizioni preliminari</i> ..... 459
» II	- <i>Dell'adempimento delle obbligazioni</i> ..... 460
Sezione I	- <i>Dell'adempimento in generale</i> ..... 460
» II	- <i>Del pagamento con surrogazione</i> ..... 466
» III	- <i>Della mora del creditore</i> ..... 467
CAPO III	- <i>Dell'inadempimento delle obbligazioni</i> ..... 470
» IV	- <i>Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento</i> ..... 474
Sezione I	- <i>Della novazione</i> ..... 475
» II	- <i>Della remissione</i> ..... 476
» III	- <i>Della compensazione</i> ..... 477
» IV	- <i>Della confusione</i> ..... 479

Pag.

Sezione V	- Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore .....	480
CAPO V	- Della cessione dei crediti .....	481
» VI	- Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo .....	483
» VII	- Di alcune specie di obbligazioni .....	486
Sezione I	- Delle obbligazioni pecuniarie .....	486
» II	- Delle obbligazioni alternative .....	489
» III	- Delle obbligazioni in solido .....	491
» IV	- Delle obbligazioni divisibili e indivisibili .....	495
TITOLO II	- <b>Dei contratti in generale</b> .....	497
CAPO I	- Disposizioni preliminari .....	497
» II	- Dei requisiti del contratto .....	498
Sezione I	- Dell'accordo delle parti .....	498
» II	- Della causa del contratto .....	503
» III	- Dell'oggetto del contratto .....	503
» IV	- Della forma del contratto .....	504
CAPO III	- Della condizione nel contratto .....	506
» IV	- Dell'interpretazione del contratto .....	508
» V	- Degli effetti del contratto .....	510
Sezione I	- Disposizioni generali .....	510
» II	- Della clausola penale e della caparra .....	513
CAPO VI	- Della rappresentanza .....	514
» VII	- Del contratto per persona da nominare .....	517
» VIII	- Della cessione del contratto .....	518
» IX	- Del contratto a favore di terzi .....	519
» X	- Della simulazione .....	520
» XI	- Della nullità del contratto .....	521
» XII	- Dell'annullabilità del contratto .....	523
Sezione I	- Dell'incapacità .....	523
» II	- Dei vizi del consenso .....	524
» III	- Dell'azione di annullamento .....	526
CAPO XIII	- Della rescissione del contratto .....	528
» XIV	- Della risoluzione del contratto .....	530
Sezione I	- Della risoluzione per inadempimento .....	530
» II	- Dell'impossibilità sopravvenuta .....	533
» III	- Dell'eccessiva onerosità .....	534
CAPO XIV <sup>BIS</sup>	- Dei contratti del consumatore .....	535
TITOLO III	- <b>Dei singoli contratti</b> .....	536
CAPO I	- Della vendita .....	536
Sezione I	- Disposizioni generali .....	536
§1	- Delle obbligazioni del venditore .....	538
§2	- Delle obbligazioni del compratore .....	544
§3	- Del riscatto convenzionale .....	545
Sezione II	- Della vendita di cose mobili .....	547
§1	- Disposizioni generali .....	547
§1bis	- Della vendita di beni di consumo .....	551
§2	- Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione ..	551
§3	- Della vendita con riserva della proprietà .....	552

§4	- Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti .....	554
§5	- Della vendita a termine di titoli di credito .....	555
Sezione III	- <i>Della vendita di cose immobili</i> .....	556
» IV	- <i>Della vendita di eredità</i> .....	557
CAPO II	- <i>Del riporto</i> .....	558
» III	- <i>Della permuta</i> .....	559
» IV	- <i>Del contratto estimatorio</i> .....	559
» V	- <i>Della somministrazione</i> .....	560
» VI	- <i>Della locazione</i> .....	562
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> .....	563
» II	- <i>Della locazione di fondi urbani</i> .....	572
» III	- <i>Dell'affitto</i> .....	574
§1	- Disposizioni generali .....	574
§2	- Dell'affitto di fondi rustici .....	577
§3	- Dell'affitto a coltivatore diretto .....	581
CAPO VII	- <i>Dell'appalto</i> .....	582
» VIII	- <i>Del trasporto</i> .....	589
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> .....	589
» II	- <i>Del trasporto di persone</i> .....	590
» III	- <i>Del trasporto di cose</i> .....	590
CAPO IX	- <i>Del mandato</i> .....	596
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> .....	596
§1	- Delle obbligazioni del mandatario .....	598
§2	- Delle obbligazioni del mandante .....	600
§3	- Dell'estinzione del mandato .....	601
Sezione II	- <i>Della commissione</i> .....	603
» III	- <i>Della spedizione</i> .....	604
CAPO X	- <i>Del contratto di agenzia</i> .....	606
» XI	- <i>Della mediazione</i> .....	611
» XII	- <i>Del deposito</i> .....	614
Sezione I	- <i>Del deposito in generale</i> .....	614
» II	- <i>Del deposito in albergo</i> .....	618
» III	- <i>Del deposito nei magazzini generali</i> .....	620
CAPO XIII	- <i>Del sequestro convenzionale</i> .....	623
» XIV	- <i>Del comodato</i> .....	624
» XV	- <i>Del mutuo</i> .....	626
» XVI	- <i>Del conto corrente</i> .....	628
» XVII	- <i>Dei contratti bancari</i> .....	631
Sezione I	- <i>Dei depositi bancari</i> .....	631
» II	- <i>Del servizio bancario delle cassette di sicurezza</i> .....	633
» III	- <i>Dell'apertura di credito bancario</i> .....	633
» IV	- <i>Dell'anticipazione bancaria</i> .....	634
» V	- <i>Delle operazioni bancarie in conto corrente</i> .....	635
» VI	- <i>Dello sconto bancario</i> .....	637
CAPO XVIII	- <i>Della rendita perpetua</i> .....	637
» XIX	- <i>Della rendita vitalizia</i> .....	640

	<i>Pag.</i>
CAPO XX	- <i>Dell'assicurazione</i> ..... 642
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 643
» II	- <i>Dell'assicurazione contro i danni</i> ..... 650
» III	- <i>Dell'assicurazione sulla vita</i> ..... 656
» IV	- <i>Della riassicurazione</i> ..... 658
» V	- <i>Disposizioni finali</i> ..... 659
CAPO XXI	- <i>Del giuoco e della scommessa</i> ..... 660
» XXII	- <i>Della fideiussione</i> ..... 661
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 661
» II	- <i>Dei rapporti tra creditore e fideiussore</i> ..... 663
» III	- <i>Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale</i> ..... 664
» IV	- <i>Dei rapporti fra più fideiussori</i> ..... 665
» V	- <i>Dell'estinzione della fideiussione</i> ..... 665
CAPO XXIII	- <i>Del mandato di credito</i> ..... 666
» XXIV	- <i>Dell'anticresi</i> ..... 667
» XXV	- <i>Della transazione</i> ..... 668
» XXVI	- <i>Della cessione dei beni ai creditori</i> ..... 670
TITOLO IV	- <b>Delle promesse unilaterali</b> ..... 672
» V	- <b>Dei titoli di credito</b> ..... 673
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 674
» II	- <i>Dei titoli al portatore</i> ..... 676
» III	- <i>Dei titoli all'ordine</i> ..... 677
» IV	- <i>Dei titoli nominativi</i> ..... 680
TITOLO VI	- <b>Della gestione di affari</b> ..... 682
» VII	- <b>Del pagamento dell'indebito</b> ..... 683
» VIII	- <b>Dell'arricchimento senza causa</b> ..... 685
» IX	- <b>Dei fatti illeciti</b> ..... 686

## LIBRO QUINTO DEL LAVORO

TITOLO I	- <b>Della disciplina delle attività professionali</b> ..... 695
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 695
» II	- <i>Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi</i> ..... 696
» III	- <i>Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate</i> .. 696
TITOLO II	- <b>Del lavoro nell'impresa</b> ..... 699
CAPO I	- <i>Dell'impresa in generale</i> ..... 699
Sezione I	- <i>Dell'imprenditore</i> ..... 699
» II	- <i>Dei collaboratori dell'imprenditore</i> ..... 702
» III	- <i>Del rapporto di lavoro</i> ..... 702
§1	- <i>Della costituzione del rapporto di lavoro</i> ..... 702
§2	- <i>Dei diritti e degli obblighi delle parti</i> ..... 704
§3	- <i>Della previdenza e dell'assistenza</i> ..... 711
§4	- <i>Dell'estinzione del rapporto di lavoro</i> ..... 712
§5	- <i>Disposizioni finali</i> ..... 716
Sezione IV	- <i>Del tirocinio</i> ..... 717

	<i>Pag.</i>
CAPO II	- <i>Dell'impresa agricola</i> ..... 718
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 718
» II	- <i>Della mezzadria</i> ..... 720
» III	- <i>Della colonia parziaria</i> ..... 726
» IV	- <i>Della soccida</i> ..... 727
§1	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 727
§2	- <i>Della soccida semplice</i> ..... 727
§3	- <i>Della soccida parziaria</i> ..... 729
§4	- <i>Della soccida con conferimento di pascolo</i> ..... 730
Sezione V	- <i>Disposizione finale</i> ..... 731
CAPO III	- <i>Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione</i> ..... 731
Sezione I	- <i>Del registro delle imprese</i> ..... 731
» II	- <i>Dell'obbligo di registrazione</i> ..... 733
» III	- <i>Disposizioni particolari per le imprese commerciali</i> ..... 735
§1	- <i>Della rappresentanza</i> ..... 735
§2	- <i>Delle scritture contabili</i> ..... 737
§3	- <i>Dell'insolvenza</i> ..... 740
TITOLO III	- <b>Del lavoro autonomo</b> ..... 741
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 741
» II	- <i>Delle professioni intellettuali</i> ..... 742
TITOLO IV	- <b>Del lavoro subordinato in particolari rapporti</b> ..... 745
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 745
» II	- <i>Del lavoro domestico</i> ..... 746
TITOLO V	- <b>Delle società</b> ..... 747
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 748
» II	- <i>Della società semplice</i> ..... 749
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 750
» II	- <i>Dei rapporti tra i soci</i> ..... 750
» III	- <i>Dei rapporti con i terzi</i> ..... 753
» IV	- <i>Dello scioglimento della società</i> ..... 754
» V	- <i>Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio</i> ..... 756
CAPO III	- <i>Della società in nome collettivo</i> ..... 758
» IV	- <i>Della società in accomandita semplice</i> ..... 764
» V	- <i>Società per azioni</i> ..... 766
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 766
» II	- <i>Della costituzione per pubblica sottoscrizione</i> ..... 771
» III	- <i>Dei promotori e dei soci fondatori</i> ..... 772
» IIIbis	- <i>Dei patti parasociali</i> ..... 773
» IV	- <i>Dei conferimenti</i> ..... 774
» V	- <i>Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi</i> ... 779
» VI	- <i>Dell'assemblea</i> ..... 791
» VIbis	- <i>Dell'amministrazione e del controllo</i> ..... 804
§1	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 804
§2	- <i>Degli amministratori</i> ..... 805
§3	- <i>Del collegio sindacale</i> ..... 813
§4	- <i>Della revisione legale dei conti</i> ..... 818

	<i>Pag.</i>
§5	- Del sistema dualistico ..... 822
§6	- Del sistema monistico..... 825
Sezione VII	- <i>Delle obbligazioni</i> ..... 827
» VIII	- <i>Dei libri sociali</i> ..... 833
» IX	- <i>Del bilancio</i> ..... 835
» X	- <i>Delle modificazioni dello statuto</i> ..... 861
» XI	- <i>Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare</i> ..... 871
» XII	- ..... 876
» XIII	- <i>Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici</i> ..... 876
» XIV	- <i>Delle società di interesse nazionale</i> ..... 878
CAPO VI	- <i>Della società in accomandita per azioni</i> ..... 878
» VII	- <i>Della società a responsabilità limitata</i> ..... 880
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 880
» II	- <i>Dei conferimenti e delle quote</i> ..... 884
» III	- <i>Dell'amministrazione della società e dei controlli</i> ..... 890
» IV	- <i>Delle decisioni dei soci</i> ..... 895
» V	- <i>Delle modificazioni dell'atto costitutivo</i> ..... 898
CAPO VIII	- <i>Scioglimento e liquidazione delle società di capitali</i> ..... 901
» IX	- <i>Direzione e coordinamento di società</i> ..... 906
» X	- <i>Della trasformazione, della fusione e della scissione</i> ..... 910
Sezione I	- <i>Della trasformazione</i> ..... 910
» II	- <i>Della fusione delle società</i> ..... 914
» III	- <i>Della scissione delle società</i> ..... 923
CAPO XI	- <i>Delle società costituite all'estero</i> ..... 925
TITOLO VI	- <b>Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici</b> .... 926
CAPO I	- <i>Delle società cooperative</i> ..... 927
Sezione I	- <i>Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente</i> .. 927
» II	- <i>Della costituzione</i> ..... 930
» III	- <i>Delle quote e delle azioni</i> ..... 932
» IV	- <i>Degli organi sociali</i> ..... 937
» V	- <i>Delle modificazioni dell'atto costitutivo</i> ..... 944
» VI	- <i>Dei controlli</i> ..... 947
CAPO II	- <i>Delle mutue assicuratrici</i> ..... 949
TITOLO VII	- <b>Dell'associazione in partecipazione</b> ..... 950
» VIII	- <b>Dell'azienda</b> ..... 952
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 952
» II	- <i>Della ditta e dell'insegna</i> ..... 955
» III	- <i>Del marchio</i> ..... 956
TITOLO IX	- <b>Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali</b> ..... 958
CAPO I	- <i>Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche</i> ..... 958
» II	- <i>Del diritto di brevetto per invenzioni industriali</i> ..... 961
» III	- <i>Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli</i> ..... 964

	<i>Pag.</i>
TITOLO X	- <b>Della disciplina della concorrenza e dei consorzi</b> ..... 965
CAPO I	- <i>Della disciplina della concorrenza</i> ..... 965
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 965
» II	- <i>Della concorrenza sleale</i> ..... 966
CAPO II	- <i>Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi</i> ..... 967
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 967
» II	- <i>Dei consorzi con attività esterna</i> ..... 970
» IIbis	- ..... 971
» III	- <i>Dei consorzi obbligatori</i> ..... 971
» IV	- <i>Dei controlli dell'autorità governativa</i> ..... 972
TITOLO XI	- <b>Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati</b> ..... 973
CAPO I	- <i>Delle falsità</i> ..... 973
» II	- <i>Degli illeciti commessi dagli amministratori</i> ..... 977
» III	- <i>Degli illeciti commessi mediante omissione</i> ..... 978
» IV	- <i>Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali</i> ..... 979

#### LIBRO SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO I	- <b>Della trascrizione</b> ..... 987
CAPO I	- <i>Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili</i> ..... 987
» II	- <i>Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori</i> ..... 1002
» III	- <i>Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili</i> ..... 1005
Sezione I	- <i>Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli</i> ..... 1005
» II	- <i>Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili</i> ..... 1009
TITOLO II	- <b>Delle prove</b> ..... 1010
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 1010
» II	- <i>Della prova documentale</i> ..... 1011
Sezione I	- <i>Dell'atto pubblico</i> ..... 1011
» II	- <i>Della scrittura privata</i> ..... 1011
» III	- <i>Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione</i> ..... 1014
» IV	- <i>Delle riproduzioni meccaniche</i> ..... 1014
» V	- <i>Delle taglie o tacche di contrassegno</i> ..... 1015
» VI	- <i>Delle copie degli atti</i> ..... 1015
» VII	- <i>Degli atti di ricognizione o di rinnovazione</i> ..... 1017
CAPO III	- <i>Della prova testimoniale</i> ..... 1017
» IV	- <i>Delle presunzioni</i> ..... 1018
» V	- <i>Della confessione</i> ..... 1019
» VI	- <i>Del giuramento</i> ..... 1020
TITOLO III	- <b>Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale</b> ... 1022
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 1022

	<i>Pag.</i>
CAPO II	- <i>Dei privilegi</i> ..... 1024
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 1024
» II	- <i>Dei privilegi sui mobili</i> ..... 1025
§1	- <i>Dei privilegi generali sui mobili</i> ..... 1025
§2	- <i>Dei privilegi sopra determinati mobili</i> ..... 1028
» III	- <i>Dei privilegi sopra gli immobili</i> ..... 1033
» IV	- <i>Dell'ordine dei privilegi</i> ..... 1036
CAPO III	- <i>Del pegno</i> ..... 1040
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 1040
» II	- <i>Del pegno dei beni mobili</i> ..... 1040
» III	- <i>Del pegno di crediti e di altri diritti</i> ..... 1044
CAPO IV	- <i>Delle ipoteche</i> ..... 1045
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 1045
» II	- <i>Dell'ipoteca legale</i> ..... 1048
» III	- <i>Dell'ipoteca giudiziale</i> ..... 1049
» IV	- <i>Dell'ipoteca volontaria</i> ..... 1050
» V	- <i>Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche</i> ..... 1052
§1	- <i>Dell'iscrizione</i> ..... 1052
§2	- <i>Della rinnovazione</i> ..... 1057
Sezione VI	- <i>Dell'ordine delle ipoteche</i> ..... 1058
» VII	- <i>Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente</i> ..... 1059
» VIII	- <i>Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore</i> ..... 1062
» IX	- <i>Della riduzione delle ipoteche</i> ..... 1063
» X	- <i>Dell'estinzione delle ipoteche</i> ..... 1065
» XI	- <i>Della cancellazione dell'iscrizione</i> ..... 1066
» XII	- <i>Del modo di liberare i beni dalle ipoteche</i> ..... 1067
» XIII	- <i>Della rinuncia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata</i> ..... 1070
CAPO V	- <i>Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale</i> .. 1070
Sezione I	- <i>Dell'azione surrogatoria</i> ..... 1070
» II	- <i>Dell'azione revocatoria</i> ..... 1071
» III	- <i>Del sequestro conservativo</i> ..... 1072
TITOLO IV	- <b>Della tutela giurisdizionale dei diritti</b> ..... 1072
CAPO I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 1073
» II	- <i>Dell'esecuzione forzata</i> ..... 1074
Sezione I	- <i>Dell'espropriazione</i> ..... 1074
§1	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 1074
§2	- <i>Degli effetti del pignoramento</i> ..... 1075
§3	- <i>Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione</i> ..... 1076
Sezione IBIS	- <i>Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito</i> ..... 1079
» II	- <i>Dell'esecuzione forzata in forma specifica</i> ..... 1080
TITOLO V	- <b>Della prescrizione e della decadenza</b> ..... 1081
CAPO I	- <i>Della prescrizione</i> ..... 1081
Sezione I	- <i>Disposizioni generali</i> ..... 1081
» II	- <i>Della sospensione della prescrizione</i> ..... 1083
» III	- <i>Dell'interruzione della prescrizione</i> ..... 1084



		<i>Pag.</i>
Sezione IV	- <i>Del termine della prescrizione</i> .....	1085
§1	- Della prescrizione ordinaria .....	1085
§2	- Delle prescrizioni brevi .....	1085
§3	- Delle prescrizioni presuntive .....	1088
§4	- Del computo dei termini .....	1090
CAPO II	- <i>Della decadenza</i> .....	1090

**Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.** — Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

CAPO I	- <i>Disposizioni di attuazione</i> .....	1093
Sezione I	- <i>Disposizioni relative al Libro I</i> .....	1093
» II	- <i>Disposizioni relative al Libro II</i> .....	1104
» III	- <i>Disposizioni relative al Libro III</i> .....	1106
» IV	- <i>Disposizioni relative al Libro IV</i> .....	1112
» V	- <i>Disposizioni relative al Libro V</i> .....	1115
» VI	- <i>Disposizioni relative al Libro VI</i> .....	1122
CAPO II	- <i>Disposizioni transitorie</i> .....	1123
Sezione I	- <i>Disposizioni relative al Libro I</i> .....	1123
» II	- <i>Disposizioni relative al Libro II</i> .....	1126
» III	- <i>Disposizioni relative al Libro III</i> .....	1128
» IV	- <i>Disposizioni relative al Libro IV</i> .....	1129
» V	- <i>Disposizioni relative al Libro V</i> .....	1133
» VI	- <i>Disposizioni relative al Libro VI</i> .....	1144
CAPO III	- <i>Disposizioni generali e finali</i> .....	1147

## NORME COMPLEMENTARI

### ADOZIONE

<b>L. 4 maggio 1983, n. 184.</b> — Diritto del minore ad una famiglia.....	1151
--	------

### CONSUMATORE

#### (CONTRATTI E GARANZIE)

<b>D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.</b> — Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ( <i>Articoli estratti</i> ) .....	1183
---	------

### MATRIMONIO E DIVORZIO

<b>L. 1° dicembre 1970, n. 898.</b> — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio .....	1194
--	------

<b>L. 25 marzo 1985, n. 121.</b> — Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ( <i>Articolo estratto</i> ) .....	1205
--	------

Pag.

- L. 6 marzo 1987, n. 74.** — Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (*Articoli estratti*) ..... 1206
- L. 8 febbraio 2006, n. 54.** — Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (*Articoli estratti*) ..... 1207

## PERSONE GIURIDICHE

- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.** — Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ..... 1208

## RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

- R.D. 16 marzo 1942, n. 262.** — Approvazione del testo del Codice civile (*Estratto*) ..... 1213
- R.D. 30 marzo 1942, n. 318.** — Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (*Estratto*) ..... 1216

## STATO CIVILE

- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.** — Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (*Articoli estratti*) ..... 1219

## TESTAMENTO BIOLOGICO

- L. 22 dicembre 2017, n. 219.** — Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento ..... 1229

## UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

- L. 20 maggio 2016, n. 76.** — Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ..... 1236
- Schemi a lettura guidata** ..... 1243
- Indice Analitico** ..... 1373
- Indice Cronologico** ..... 1457

**112. Rifiuto della celebrazione.** — L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [84 ss., 93 ss., 98, 138].

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi [98, 138].

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [c.p.c. 737].

*La norma, come già in tema di pubblicazioni [v. 98], ribadisce il potere dell'ufficiale di stato civile di verificare l'esistenza dei requisiti necessari alla celebrazione del matrimonio, confermandone altresì la non discrezionalità e l'obbligo di motivare il rifiuto, ammesso solo in casi tassativi [v. 84-90].*

**113. Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.** — Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità [534, 1153, 1189, 1415; att. 116<sup>2</sup>].

*La disposizione tutela gli sposi che, in buona fede, siano stati ingannati da una situazione di apparenza (es. in caso di nomina del pubblico ufficiale inesistente o invalida).*

#### **114. [Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali] (1).**

(1) Art. **abrogato** per incompatibilità con la forma istituzionale prevista dalla Costituzione.

### Sezione V

#### *Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato (1)*

(1) Cfr. artt. 32bis-32quinquies, l. 31-5-1995, n. 218 (*Diritto internazionale privato*); art. 70sexies, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (*Stato civile*) per le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

*Il nuovo art. 32bis, l. 218/1995 prevede la **conversione automatica** (cd. downgrading) **in unione civile del matrimonio contratto all'estero** da cittadini italiani dello stesso sesso, anche se le parti potrebbero volere la trascrizione dell'atto di matrimonio straniero, in quanto tale, essendovi rilevanti differenze di regime tra i due istituti. La questione è controversa e, secondo la giurisprudenza di merito, la trascrizione come matrimonio non è contraria all'ordine pubblico. La Cassazione (sent. 11626/2018), esaminando per la prima volta l'art. 32bis, ha stabilito che il downgrading del matrimonio in unione civile si applica anche ai matrimoni contratti all'estero da un cittadino italiano con un cittadino straniero, mentre non trova applicazione nell'ipotesi di un'unione coniugale contratta all'estero da due cittadini stranieri, sicché in tal caso il matrimonio va trascritto come tale fra gli atti di matrimonio.*

**115. Matrimonio del cittadino all'estero.** — Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [84 ss.], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite [d.i.p. 27-30] (1).

[La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio] (2).

(1) Cfr. artt. 16, 19 e 63, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (*Stato civile*); artt. 6 ss., d.lgs. 3-2-2011, n. 71 (*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari*).

(2) Comma abrogato ex art. 110, c. 3, d.P.R. 396/2000 cit., entrato in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione (*G.U. 30-12-2000, n. 303, s.o.*). Cfr. art. 53, d.P.R. 396/2000 cit.

*Ove i nubendi abbiano nazionalità diversa, in linea generale i requisiti necessari alla celebrazione del matrimonio sono disciplinati dalla legge nazionale di ciascuno di essi: così il cittadino italiano sarà soggetto alle disposizioni del c.c. anche se contrae matrimonio all'estero, mentre lo straniero che contrae matrimonio in Italia [v. 116], oltre alle norme dello Stato di appartenenza, deve rispettare alcune delle condizioni relative alla capacità dei cittadini italiani [v. 116, c. 2].*

**116. Matrimonio dello straniero nello Stato.** — Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (1) [d.i.p. 20, 27, 28].

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 n. 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice [43, 93].

(1) Le parole da «*nonché*» a «*italiano*» sono state aggiunte ex art. 1, c. 15, l. 15-7-2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*); successivamente, la Corte cost., con sent. 25-7-2011, n. 245, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del comma 1 limitatamente a tali parole.

*L'art. 116 è una norma di **applicazione necessaria** in quanto dotata di efficacia assoluta nel territorio dello Stato. Per effetto delle modifiche in materia di sicurezza pubblica era richiesto di esibire un documento attestante la regolarità del soggiorno: la ratio era di assicurare il controllo dei flussi migratori ma tale esigenza non giustificava il sacrificio imposto alla libertà di contrarre matrimonio e la norma, pertanto, è stata dichiarata incostituzionale, limitatamente alla suddetta previsione. Il disposto del c. 1 si applica alle **unioni civili** tra persone dello stesso sesso (art. 1, c. 19, l. 76/2016).*

## Sezione VI

### *Della nullità del matrimonio (1)*

(1) Cfr. art. 224, l. 19-5-1975, n. 151 (*Riforma del diritto di famiglia*).

Anche dopo l'Accordo del 1984, con il quale lo Stato italiano riconosce effetti civili al matrimonio canonico, permane la **riserva di giurisdizione dei tribunali canonici per le cause di nullità** del matrimonio concordatario, fermo restando

## CAPO VII

*Di alcune specie di obbligazioni*

## Sezione I

*Delle obbligazioni pecuniarie*

Obbligazioni pecuniarie sono obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro. Devono essere adempiute al domicilio del creditore al tempo della scadenza [v. 1182 c. 3] e perciò sono dette **portabili**. Sono considerate **obbligazioni generiche** e, pertanto, non si estinguono in caso di impossibilità sopravvenuta (genus numquam perit). Dalle obbligazioni di **valuta** si distinguono le obbligazioni di **valore**, nelle quali l'oggetto diretto e originario della prestazione consiste in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta soltanto il bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto.

**1277. Debito di somma di danaro.** — I debiti pecuniarî [1224] si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

La norma enuncia il cd. **principio nominalistico**, in forza del quale il pagamento deve avvenire con moneta avente corso legale (e non straniera [v. 1278] o non più corso) ed esattamente per l'importo indicato il che, attesa la sempre più frequente svalutazione monetaria, si traduce in un evidente vantaggio per il debitore. Il credito avente ad oggetto una somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto non è frazionabile in plurime richieste giudiziali; tuttavia, in relazione a più crediti riferibili ad un unico rapporto di durata, la Cassazione (sez. un. 4090/2017) si è espressa in senso favorevole alla **frazionabilità**.

**1278. Debito di somma di monete non aventi corso legale.** — Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento [1182; l.camb. 47; l.ass. 39].

Le **valute virtuali** (rappresentazione digitale di un dato valore, es. Bitcoin) non hanno corso legale (non sono emesse da una banca ma sono create da soggetti privati che operano sul web) e, pertanto, non devono essere obbligatoriamente accettate per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie ma possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi se il venditore è disponibile ad accettarle.

**1279. Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale.** — La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta [l.camb. 47; l.ass. 39].

**1280. Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.** — Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta [1281].

*La norma è del tutto disapplicata, poiché le monete aventi valore intrinseco (es. d'oro) non sono più in circolazione da molto tempo.*

**1281. Leggi speciali.** — Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali (1).

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato (2).

(1) In tema di *pagamenti informatici* cfr. artt. 5, 38 e 66, c. 1, lett. e), d.lgs. 7-3-2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

(2) Cfr. d.P.R. 31-3-1988, n. 148 (*T.U. delle norme di legge in materia valutaria*); d.m. 27-4-1990 (*G.U. 2-5-1990, n. 100*).

*Prima della completa liberalizzazione valutaria le leggi italiane vietavano i pagamenti in valuta straniera e, ove fossero stati previsti, si verificava una conversione legale del contratto [v. 1424], per effetto della quale il debitore era obbligato a pagare in valuta nazionale [v. 1278-1279].*

**1282. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.** — I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto [820, 1194, 1224], salvo che la legge [1207, 1499, 1714, 1825, 2033, 2036, 2151, 2154] o il titolo [1815, 1825] stabiliscano diversamente [506, 2885, 2948, n. 4; att. 161; l.f. 54, 55].

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [1219, 1587 n. 2].

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire [1149], non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

*Gli interessi sono diretta conseguenza della normale produttività del denaro e possono avere una funzione risarcitoria del danno per il ritardato pagamento (cd. interessi moratori [v. 1224]) ovvero funzione remuneratoria, in quanto prodotti da somme liquide ed esigibili (cd. interessi corrispettivi [v. 1282]) o previsti dalla legge a scopo compensativo (cd. interessi compensativi).*

**1283. Anatocismo.** (1) (2) — In mancanza di usi contrari [1834], gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per

effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza [1825], e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi [att. 162].

(1) Cfr. art. 120, c. 2, d.lgs. 1-9-1993, n. 385 (*T.U. banca*).

(2) Dispone l'art. 37, c. 50, d.l. 4-7-2006, n. 223, conv. in l. 4-8-2006, n. 248: «*Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile*».

*La domanda giudiziale deve essere diretta ad ottenere gli interessi degli interessi (cd. anatocistici), calcolati, salvo differente pattuizione, al tasso legale [v. 1284], a prescindere dagli interessi primari. La disposizione non enuncia un principio generale ma è applicabile solo ai debiti di valuta (il cui oggetto è, fin dall'origine, il denaro [v. 1277]). L'ammissibilità dell'anatocismo si è posta, in particolare, per i contratti di **conto corrente bancario** sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un uso che lo consentisse; dopo la pronuncia di illegittimità (Corte cost. 425/2000), la giurisprudenza (tra le altre, Cass. sez. un. 24418/2010) è intervenuta in più occasioni per affermare l'inesistenza di un tale uso, stabilendo che sono nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza possibilità di sostituzione automatica. Sulla prescrizione dell'azione di ripetizione per nullità della clausola anatocistica, la stessa sentenza ha ribadito il termine decennale, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e non dalla data di annotazione di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati (tale assetto era stato ribaltato dall'interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c., con successiva incostituzionalità della norma interpretativa [v. sub 2935]). Sulla complessa vicenda è intervenuto, a più riprese, il legislatore che, sostanzialmente, ha avallato la prassi bancaria, sia pure con correttivi (informazioni, autorizzazioni) a tutela del cliente.*

**1284. Saggio degli interessi.** — Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno (1). Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [1224, 1652, 1714, 1720] (2) (3).

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [1825].

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto [1224, 1350, 2725]; altrimenti sono dovuti nella misura legale [1815; disp.att. 161].

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (4) (5).

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale (4).

(1) Nell'originaria stesura della norma il tasso di interesse era del 5%. Successivamente l'art. 1, l. 26-11-1990, n. 353, lo ha elevato al 10%, con decorrenza 16-12-1990.

La l. 662/1996 cit. ha riportato il tasso al 5% con decorrenza 1-1-1997, prevedendone l'aggiornamento annuo attraverso decreto ministeriale. Gli aggiornamenti sono stati i seguenti:

- d.m. 10-12-1998 (G.U. 11-12-1998, n. 289), tasso al **2,5%** (decorrenza **1-1-1999**);
- d.m. 11-12-2000 (G.U. 15-12-2000, n. 292), tasso al **3,5%** (decorrenza **1-1-2001**);
- d.m. 11-12-2001 (G.U. 14-12-2001, n. 290), tasso al **3%** (decorrenza **1-1-2002**);
- d.m. 1-12-2003 (G.U. 10-12-2003, n. 286), tasso al **2,5%** (decorrenza **1-1-2004**);
- d.m. 12-12-2007 (G.U. 15-12-2007, n. 291), tasso al **3%** (decorrenza **1-1-2008**);
- d.m. 4-12-2009 (G.U. 15-12-2009, n. 291), tasso all'**1%** (decorrenza **1-1-2010**);
- d.m. 7-12-2010 (G.U. 15-12-2010, n. 292), tasso all'**1,5%** (decorrenza **1-1-2011**);
- d.m. 12-12-2011 (G.U. 15-12-2011, n. 291), tasso al **2,5%** (decorrenza **1-1-2012**);
- d.m. 12-12-2013 (G.U. 13-12-2013, n. 292), tasso all'**1%** (decorrenza **1-1-2014**);
- d.m. 11-12-2014 (G.U. 15-12-2014, n. 290), tasso allo **0,5%** (decorrenza **1-1-2015**);
- d.m. 11-12-2015 (G.U. 15-12-2015, n. 291), tasso allo **0,2%** (decorrenza **1-1-2016**);
- d.m. 7-12-2016 (G.U. 14-12-2016, n. 291), tasso allo **0,1%** (decorrenza **1-1-2017**);
- d.m. 13-12-2017 (G.U. 15-12-2017, n. 292), tasso allo **0,3%** (a decorrenza **1-1-2018**).

(2) Comma così sostituito ex art. 2, c. 185, l. 23-12-1996, n. 662.

(3) Comma aggiunto ex art. 17, c. 1, d.l. 12-9-2014, n. 132, conv. in l. 10-11-2014, n. 162 (*Misure di degiurisdizionalizzazione*). Le disposizioni producono effetto rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (in G.U. 10-11-2014, n. 261, s.o.) del citato decreto (art. 17, c. 2).

(4) Comma aggiunto ex art. 17, c. 1, d.l. 12-9-2014, n. 132, conv. in l. 10-11-2014, n. 162 (*Misure di degiurisdizionalizzazione*). Ai sensi del c. 2, medesimo articolo: «2. *Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*» (l. di conv. in G.U. 10-11-2014, n. 261, s.o.).

(5) Cfr. art. 5, d.lgs. 9-10-2002, n. 231 e Comunicato in G.U. 10-7-2018, n. 158.

Il **saggio o tasso** è la misura degli interessi, espressa in percentuale del capitale ed in relazione ad un lasso di tempo. Il tasso legale è oggetto di aggiornamenti [v. nota (1)]. Gli **interessi convenzionali**, pur potendo superare il tasso legale, non possono comunque essere stabiliti in misura esorbitante o sproporzionata rispetto allo stesso (cd. interessi usurari ex art. 2, l. 108/96), pena la nullità del patto [v. 1419]. Infine, in mancanza di determinazione convenzionale, gli **interessi sui crediti litigiosi** sono stabiliti nella misura prevista dalla legislazione speciale [v. nota (4)].

## Sezione II

### Delle obbligazioni alternative

Obbligazione **alternativa** è l'obbligazione in cui sono dovute due o più prestazioni, ma il debitore è liberato adempiendo (solitamente a sua scelta) una sola di esse.

**1285. Obbligazione alternativa.** — Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione [443<sup>1-2</sup>, 665, 2858], ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra [1181].

Essendovi due obbligazioni (sia pur alternative), l'impossibilità sopravvenuta [v. 1256] di una di esse non estingue l'obbligazione [v. 1288], ma la trasforma in una obbligazione semplice.



**1286. Facoltà di scelta.** — La scelta spetta al debitore [1287], se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo [665].

La scelta diviene irrevocabile [666] con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo [1453, 1492].

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice [disp.att. 81; c.p.c. 749].

*Con la scelta si verifica la riduzione delle prestazioni ad una sola (cd. **concentrazione**), e l'obbligazione alternativa si trasforma in obbligazione semplice, con la conseguenza che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore [v. 1256] comporterà l'estinzione dell'obbligazione e la sua liberazione.*

**1287. Decadenza dalla facoltà di scelta.** — Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [631, 664, 1349; disp.att. 81].

**1288. Impossibilità di una delle prestazioni.** — L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione, [1174, 1346] o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1256, 1557].

**1289. Impossibilità colposa di una delle prestazioni.** — Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile [1288]. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione, e chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

**1290. Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.** — Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

**1291. Obbligazione con alternativa multipla.** — Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

*Ove le prestazioni dedotte nel rapporto siano più di due (cd. obbligazione alternativa multipla) la sopravvenuta impossibilità di una di esse non ne determina la trasformazione in obbligazione semplice.*

### Sezione III Delle obbligazioni in solido

**Obbligazione in solido** è un'obbligazione con più soggetti (creditori o debitori) per un unico indebito, ove ognuno dei debitori può essere costretto ad eseguire la prestazione per l'intero, liberando così tutti gli altri (solidarietà passiva); ovvero ognuno dei creditori ha il diritto di pretendere la prestazione per l'intero, liberando così il debitore anche nei confronti degli altri (solidarietà attiva).

**1292. Nozione della solidarietà.** — L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori [1237, 1296 1303, 1312; l.f. 61].

*Mentre la **solidarietà passiva** persegue la finalità di rafforzare il credito, consentendo al creditore di scegliere a quale dei condebitori chiedere l'adempimento dell'intera prestazione, la **solidarietà attiva** mira a rendere più semplice l'adempimento, permettendo al debitore di scegliere a quale dei creditori effettuare la prestazione.*

**1293. Modalità varie dei singoli rapporti.** — La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1268, 1944<sup>2</sup>, 1408<sup>2</sup>], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori [1297].

**1294. Solidarietà tra condebitori.** — I condebitori sono tenuti in solido [1716, 1944, 1946, 2054, 2055], se dalla legge [1682] o dal titolo non risulta diversamente [443, 754, 961, 1268, 1314, 1317, 1408, 2518].

*Quando più debitori sono tenuti alla stessa prestazione in virtù del medesimo fatto, la norma pone una presunzione di solidarietà passiva, che ha carattere relativo (cd. iuris tantum [v. 2727]), potendo la legge o il titolo disporre altrimenti. Viceversa, la presunzione non opera nel caso di solidarietà attiva, essendo le obbligazioni con più creditori, di regola, parziarie [v. 1314].*

**1295. Divisibilità tra gli eredi.** — Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [752, 754, 1318].